



Circolare

Luogo, data:

Berna-Wabern, 26 luglio 2011

Per:

- Autorità cantonali della migrazione
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consultori cantonali per il ritorno

N.:

4 dell'istruzione III / 4.2

Programma di aiuto al ritorno in Guinea

Gentili Signore, egregi Signori,

il programma di aiuto al ritorno per la Guinea, lanciato il 1° giugno 2005, è attuato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di cooperazione in materia di migrazione con la Repubblica di Guinea, tale programma è prorogato di un anno anche alla luce dei risultati positivi e delle prestazioni che hanno consentito un reinserimento duraturo delle persone rientrate in patria. Nonostante le condizioni difficili dovute alla costante instabilità politica ed economica, il programma dovrebbe continuare a incoraggiare il ritorno volontario dei cittadini della Guinea tenuti a lasciare la Svizzera e a facilitarne il reinserimento professionale e sociale nel Paese d'origine, mantenendo la buona collaborazione sviluppata con le autorità della Guinea nell'ambito del dialogo migratorio.

La presente circolare entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2011.

1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

1.1. Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Guinea che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone:

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente in prima o seconda istanza;
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

1.2. Motivi d'esclusione

Valgono i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano l'immediata esclusione del partecipante. Analogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono meno ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla data stabilita per il volo senza validi motivi).

1.3. Modalità d'iscrizione e decisione

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per posta all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. L'autorità cantonale di polizia degli stranieri deve essere informata mediante una copia del modulo d'iscrizione. L'UFM decide in merito alla partecipazione al programma e ne informa il servizio cantonale competente.

2. Organizzazione del viaggio di ritorno

2.1. Rilascio dei documenti di viaggio

Per l'ottenimento dei documenti di viaggio destinati a chi parte volontariamente nell'ambito del programma di aiuto al ritorno in Guinea, i servizi cantionali di migrazione devono mettersi in contatto con l'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale. Le domande di aiuto all'esecuzione vanno presentate compilando il rispettivo modulo, conformemente all'articolo 71 LStr e all'allegato 1 dell'istruzione III / 12.4. Alle domande deve essere allegata la dichiarazione di partenza volontaria dell'OIM.

Per le persone prive di un passaporto valido iscrittesi al programma, le sezioni consolari dell'Ambasciata della Guinea rilasciano un documento di viaggio sostitutivo (lasciapassare).

2.2. Prenotazione del volo

Non appena è disponibile un documento di viaggio valido, l'autorità cantonale competente prenota il volo direttamente presso il servizio swissREPAT mediante l'apposito modulo swissREPAT e il modulo «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a:

CHF 1000.- per maggiorenne

CHF 500.- per minorenni

Nell'ambito del programma di aiuto al ritorno, è considerato maggiorenne chi ha già compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

In linea di principio l'aiuto finanziario iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla missione OIM locale.

3.2. Sostegno al reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua realizzazione.

- Progetto commerciale: sostegno all'avviamento di un'attività professionale che permetta il sostentamento, consulenza ed elaborazione di un *business plan*; contributo finanziario fino a un massimo di 4000 franchi per investimenti nel progetto.
- Progetto formativo: coinvolgimento di un istituto formativo oppure formazione o perfezionamento professionale scelto dal partecipante ritornato; contributo finanziario fino a un massimo di 4000 franchi.
- Progetto individuale: p. es. finanziamento di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili fino a un massimo di 4000 franchi.

Per ogni persona singola, coppia o famiglia viene finanziato un progetto di reinserimento fino a un massimo di 4000 franchi.

La richiesta di finanziamento per un progetto di reinserimento viene di principio presentata all'UFM tramite l'OIM locale, corredata di *business plan* o bozza di progetto. Tale progetto deve essere presentato all'OIM locale al più tardi entro tre mesi dopo il rientro.

In occasione dell'iscrizione al programma, i richiedenti possono fornire indicazioni relative all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori per il ritorno trasmettono la proposta di progetto all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale. Una volta approvato il progetto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.

L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuazione del loro progetto e ne segue l'andamento per circa sei mesi dal loro ritorno.

I versamenti per il progetto sono effettuati dall'OIM in loco. Gli importi concessi per il progetto di reinserimento individuale si sommano agli importi previsti a titolo di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici

L'importo e le modalità dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sono fissati caso per caso dalla Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale della Divisione Procedura alla centrale e ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

L'OIM accoglie all'aeroporto le persone che ritornano in patria e organizza il trasferimento a casa per chi resta a Conakry come pure il biglietto per chi prosegue il viaggio in aereo. Gli altri partecipanti al programma proseguono il viaggio individualmente.

4. Informazione

Per sostenerli nell'attività d'informazione, sono messi a disposizione dei competenti servizi cantonali un promemoria e liste nominative sulle quali figurano le persone che possono partecipare al programma, affinché i Cantoni possano informare tali persone in merito al programma e alle prestazioni disponibili.

I promemoria sono inoltre allegati alle decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini della Guinea.

5. Indirizzo

Ufficio federale della migrazione
Divisione Procedura alla centrale e ritorno
Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Fax: 031 325 85 50

Tel.: 031 323 43 69


Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate alla signora Marlise Minder.

6. Applicabilità

La presente circolare è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Ufficio federale della migrazione UFM



Gottfried Zürcher

Vicedirettore

Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiarazione
- Promemoria Programma di aiuto al ritorno in Guinea